



**TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE

Il Giudice,

Vista la domanda di liquidazione del patrimonio depositata, ai sensi degli artt. 14-ter ss. della L. 3/2012, da LILIA ANTONIA PEPE, in data 29 giugno 2020, con l'avv. Edoardo Colzani;

Vista la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, dott.ssa Eleonora Fumagalli, depositata in pari data;

letta la memoria del creditore IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. il quale si è opposto all'apertura della liquidazione principalmente sulla base del rilievo per cui nel caso in esame non sarebbe ravvisabile una situazione di sovraindebitamento;

ritenuto che, diversamente da quanto osservato dal suddetto creditore, la domanda di liquidazione degli istanti soddisfa i requisiti di cui all'art. 14-ter della L. 3/2012 tenuto conto che:

-l'istante si trova in una situazione di sovraindebitamento ossia "in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte di patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la *rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni*", come emerge dal confronto tra l'entità del reddito mensile netto (€1.615), le spese mensili per canoni di locazione e condominio (€700) e i debiti verso società finanziarie (per circa €70.000) con rate mensili complessive di €1.315 che assorbono integralmente il reddito disponibile;

-l'istante non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II L. 3/2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

-l'istante non ha subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. 3/2012;

-l'istante secondo quanto ha riferito il gestore della crisi ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

-non risulta il compimento di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

Considerato che la diligenza del debitore non costituisce un requisito di ammissibilità della liquidazione del patrimonio;



Considerato che il decreto di apertura della liquidazione non costituisce la sede per “accertare e dichiarare che il credito vantato da IBL è opponibile alla procedura de qua nei limiti del triennio”;

visto l’art. 14-quinquies della L. 3/2012;

DICHIARA

definitivamente aperta la liquidazione del patrimonio della sig.ra PEPE;

CONFERMA

quale liquidatore dei beni del debitore il dott.ssa Eleonora Fumagalli;

DISPONE

che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

a carico del Liquidatore la comunicazione del presente decreto ai creditori entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento;

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio in liquidazione al Liquidatore, ad eccezione della casa di abitazione;

FISSA

nella misura di 1.300,00 euro, al netto delle trattenute previdenziali e degli oneri fiscali i redditi che possono essere trattenuti mensilmente dal debitore per le esigenze di sostentamento proprio e dei membri della famiglia.

Si comunichi alla ricorrente presso l’avv. Colzani e al liquidatore dott.ssa Fumagalli.

Lecco, 10/12/2020

Il Giudice
dott. Edmondo Tota